

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 1046

Riproposizione “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale IeFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” già approvate con DGR n. 379/2014, BURP n. 41/2014.

L’Assessore al Diritto alto Studio e Formazione Professionale, Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria espletata di concerto dal Servizio Formazione Professionale e dal Servizio Scuola, Università e Ricerca riferisce quanto segue:

In data 4 marzo 2014 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 379 avente ad oggetto: “Rettifica errori materiali DGR n. 145 del 13/02/2014 avente ad oggetto “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” con i relativi allegati.

Per l’anno 2014/2015 è stato necessario riesaminare le linee guida pur mantenendo inalterati i punti cardine del documento di indirizzo suite procedure relative agli esami finali a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, con l’obiettivo di garantire ulteriormente la qualità del sistema di IeFP.

Il tutto nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) previsti dal Capo III del D.Lgs n. 226/05, in coerenza con la cornice di riferimento, costituita dal sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D.Lgs n. 13/2013 ed, infine, sulla base di elementi minimi comuni concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale.

Le disposizioni costituiscono riferimento sia per le Istituzioni formative, sia per gli Istituti Professionali che erogano l’offerta sussidiaria di IeFP.

Pertanto,

VISTI

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, che riconosce alle Regioni una com-

petenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative;

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed i successivi decreti di attuazione;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione, come modificata all’articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all’articolo 13, comma 1 quinque, contempla l’adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici accordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;
- il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, che prevede, tra l’altro, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;
- art. 64, co. 4 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di IeFP diventati ordinamentali;
- Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n. 9, di adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

- il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali ed in particolare l'art. 2, co. 3, che prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226/2005;
- l'Accordo Stato Regioni e PA di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con DIM del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con l'individuazione delle 21 figure professionali attinenti alle qualifiche di durata triennale e quadriennale e la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso;
- l'Intesa del 16 dicembre 2010 sancita in Conferenza Unificata di adozione delle Linee guida riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinque del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recepita con Decreto interministeriale (MIUR - MLPS) del 18 gennaio 2011;
- l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con decreto interministeriale (MIUR - MLPS) dell'11 novembre 2011;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, recepito con decreto interministeriale (MIUR - MLPS) del 23 aprile 2012.

RICHIAMATE

- la Decisione del Parlamento europeo e del Consi-

glio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EOF
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

RICHIAMATE, inoltre

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l'Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2011 n. 32 concernente l'Offerta formativa a.s. 2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. 126 attinente l'Offerta formativa a.s. 2012-2013 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale del 29 gennaio 2013 n. 52 e del 14 febbraio 2013 n. 219 attinenti l'Offerta formativa sussidiaria integrativa a.s. 2013-2014. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226";

CONSIDERATO che

- nel quadro della legge di riforma del sistema educativo n. 53 del 2003, con l'Accordo del 19 giugno 2003 6 stata avviata una prima fase sperimentale di attuazione del sistema di istruzione e Formazione Professionale - IeFP;
- con l'Accordo del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi

di istruzione e formazione professionale e con il Regolamento (DPR 15.03.2010) di riordino dell'istruzione professionale, si è passati dalla fase sperimentale alla messa a regime dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005;

- nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento, ii precitato Regolamento (art. 8 comma 5) consente agli istituti professionali, in assenza della stipula di intese, di poter continuare a realizzare percorsi triennali per il conseguimento delle qualifiche, collocandoli negli spazi di flessibilità;

i percorsi finalizzati al conseguimento delle qualifiche ascrivibili alle figure professionali comprese in un apposito Repertorio nazionale si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida di cui alla Intesa del 16 dicembre 2010, in base alla quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale;

- il passaggio formale dei percorsi di istruzione e formazione professionale dalla fase sperimentale a quella ordinamentale è stato sancito con l'Accordo del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- con ulteriore Accordo del 27 luglio 2011 sono state definite le aree professionali, relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale classificate secondo le nomenclature statistiche internazionali relative alle attività economiche (NACE) e alle professioni (ISCO).

PRESO ATTO che

- per effetto dei suddetti provvedimenti, a partire dall'anno scolastico 2011-2012 la Regione Puglia ha deliberato che gli istituti professionali di Stato, in regime di sussidiarietà integrativa, come definita dalle Linee guida di cui alla citata Intesa, possono attuare percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali incluse nel repertorio nazionale;

- gli istituti professionali statali della Regione Puglia hanno deciso, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi triennali finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali, in relazione all'indirizzo di studio frequentato e validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione;

- la realizzazione dell'offerta di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, 6 oggetto di specifico accordo territoriale tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che ne disciplina le modalità e gli aspetti fondamentali;

- i percorsi di qualifica di istruzione e formazione professionale si connotano in un quadro organico unitario dell'offerta, assicurata anche dagli organismi di formazione professionale accreditati, a garanzia di un ampliamento e una diversificazione di un'offerta formativa di qualità ed in grado di offrire più opportunità per una formazione coerente con i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

RILEVATO

- che il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nato in forma sperimentale nel 2003, entrato a regime nell'anno 2011 come sistema di pari dignità rispetto a quello dell'Istruzione;
- che i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale attivati nell'anno 2011/2012 negli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà hanno concluso ii prima ciclo nell'anno scolastico 2013/2014;
- che, pertanto, per il conseguimento della qualifica professionale, gli esami finali, si svolgono "sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di Cu! all' art. 17, con portico/are riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005";

TANTO PREMESSO

SI RITIENE

- di riproporre le modalità di valutazione degli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in assolvimento del diritto-dovere

all’istruzione e alla formazione professionale di cui al Digs n. 226 del 17 ottobre 2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”, nonchè ai sensi del combinato disposto dell’art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell’art.29 della legge regionale 7 agosto 2002, n.15 e all’interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali Statali (IPS) della Regione Puglia.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e s.m. e i.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale al sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizi Formazione Professionale e Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui

si intendono integralmente riportate: di approvare ii documento di “Riproposizione “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale leFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” già approvate con DGR n. 379/2014, BURP n. 41/2014”.di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare gli allegati modelli, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione distinti come segue:
 - Richiesta Costituzione Commissione d’Esame
 - Scheda di presenza membri Commissione
 - Verbale d’esame
 - Scheda Riassuntiva delle operazioni d’esame
 - Attestato di Qualifica Professionale
 - Elenco degli attestati di Qualifica Professionale
 - Attestato di frequenza Professionale delle Competenze
 - Certificato delle Competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione
 - Trattamento Economico componenti Commissione Esami.
- di riconfermare l’erogazione, da parte degli istituti professionali, in regime di sussidiarietà integrativa, dei percorsi triennali per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito della propria programmazione dell’offerta formativa e nel - rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- di notificare ii presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a aura del Servizio Formazione Professionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di dare diffusione attraverso ii sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

ALLEGATO A



**PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN
ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI QUALIFICA
PROFESSIONALE**

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 275/99 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

DPR 257/00 - Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età

OM n. 90 del 21 maggio 2001 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e-secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001

Legge 53/03 - Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale - **Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004** - Accordo tra MIUR, MLPS, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi.

DM 86/2004 - Approvazione dei modelli di certificazione validi in ambito nazionale ed adottati per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi

OM n. 87 del 3 dicembre 2004 - Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144

D.lgs. 226/05 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53

DPR 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

DPR 87/2010 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

DPR 88/2010 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti-tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

DPR 89/2010 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 **DM 4/2011** - Adozione delle Linee guida, di cui all'allegato A dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale

DM dell'11.11.2011 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 27 luglio 2011 - Decreto MIUR di concerto con il MLPS del 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e Formazione professionale, di competenza regionale, a norma dell'articolo 18, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

DM del 23.4.2012 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012 - Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011. **D.lgs 13/2013** - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze» norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 **L.R. n. 15 del 7 agosto 2002** - Riforma della Formazione Professionale ■

DGR 986 del 26/06/2007 - Gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni d'esame previste dall'articolo 29 della Legge regionale del 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della formazione professionale" - Direttive

DGR n. 1604 del 12 luglio 2011 - Approvazione dei settori, delle figure, dei contenuti descrittivi

DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 - Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale; **DGR n. 327 del 07 marzo 2013** - Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;

DGR n. 2472 del 17/12/2013 - Approvazione dello standard formativo della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare e modifiche al percorso formativo di cui alla DGR n. 3036 del 29.12.2011 (Assistente familiare del Progetto R.O.S.A. - Rete per l'Occupazione e i Servizi di Assistenza)

DGR n. 1815 del 4/08/2010 - Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010; **DGR n. 32 del 21/01/2011** - Offerta formativa a.s. 2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;

DGR n. 126 del 25/01/2012 - Offerta formativa a.s. 2012-2013 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;

DGR n. 52 del 29/01/2013 e n. 219 del 14/02/2013 - Offerta formativa sussidiaria integrativa a.s. 2013-2014. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo II d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226

Atto Dirigente Servizio Formazione Professionale Regione Puglia n. 854 del 02/03/2013
Approvazione dello schema di Libretto formativo del Cittadino e avvio della sperimentazione



Atto Dirigente Servizio Formazione Professionale Regione Puglia n. 1277 del 02/12/2013 - Repertorio Regionale delle Figure Professionali -"Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze - D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011. Approvazione dei settori, delle figure, dei contenuti descrittivi
Atto Dirigente Servizio Formazione Professionale Regione Puglia n. 1278 del 02/12/2013 - Percorsi IFTS - Indicazioni in merito al rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore per le annualità 2012 e 2013.

Premessa e Ambiti di riferimento

Il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nato in forma sperimentale nel 2003, è entrato a regime nell'anno 2011 come sistema di pari dignità rispetto a quello dell'Istruzione, facente parte a pieno titolo del secondo ciclo del sistema educativo italiano e caratterizzato da una propria tipologia di offerta di percorsi triennali e quadriennali riferiti a standard formativi minimi ed a Qualifiche e Diploma professionali. Oltre che agli organismi formativi accreditati dalle Regioni, l'offerta di IeFP può essere erogata, in regime di sussidiarietà, anche dagli Istituti Professionali di Stato nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta e secondo le modalità definite dalle Linee Guida degli organici raccordi tra Istruzione Professionale e IeFP recepite con DM n. 4/2011.

Le finalità che si intendono perseguire con i suddetti percorsi di IeFP sono:

- a) sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi di carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;
- b) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;
- c) facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli.

Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di valutazione degli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale di cui al Dlgs n. 226 del 17 ottobre 2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53", nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell'art.29 della legge regionale 7 agosto 2002, n.15 e all'interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali Statali (IPS) della Regione Puglia. Nello specifico, il presente documento fornisce alcuni standard minimi regionali per la valutazione e la certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, che alla terza annualità, prevedono il rilascio di qualifica professionale e si propone, pertanto, come uno strumento operativo messo a disposizione degli organismi formativi accreditati dalla Regione Puglia per "Obbligo d'istruzione/diritto-dovere", ai sensi dei requisiti generali di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.I. 29.11.2007, dell'Intesa del 20 marzo 2008 tra il MLPS e MIUR, nonché degli Istituti Professionali Statali titolari di percorsi di Istruzione e Formazione professionale.

L'esame di qualifica professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard di qualifica della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

In tal senso anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Per le competenze di base e per le competenze tecnico-professionali è obbligatorio riferirsi agli standard definiti negli Accordi siglati in Conferenza Stato-Regioni:



- > Accordo Stato - Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- > Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- > Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Più in dettaglio:
 - per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
 - per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 2 all'Accordo del 27.7.2011 e successive modifiche e integrazioni (Accordo del 19.1.2012);
 - per le competenze tecnico-professionali relative alle aree qualità sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, comuni a tutte le figure, all'allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

Le competenze di base descritte nell'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011 trovano un riferimento unitario nel profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e sono in continuità con i saperi e le competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione"*. I saperi e le competenze concernenti gli Assi culturali di cui al succitato D.M. n. 139/2007 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Essi rappresentano la base comune, necessaria ad ogni studente del sistema educativo di istruzione e formazione per proseguire con successo gli studi, costruire un proprio progetto personale e professionale e svolgere un ruolo attivo nella società. E' necessario fare riferimento anche alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Tale Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente invita gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare l'acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita adulta e offrire loro un metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza.

L'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, con l'istituzione del *Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale*, ha individuato n. 22 nuove figure professionali nazionali di *"operatore"* relative alle qualifiche dei percorsi triennali con la definizione dei relativi standard minimi delle competenze tecnico professionali:

N	QUALIFICHE	INDIRIZZI
1	Operatore dell'abbigliamento	
2	Operatore delle calzature	
3	Operatore delle produzioni chimiche	
4	Operatore edile	
5	Operatore elettrico	
6	Operatore elettronico	



7	Operatore grafico	Ind. 1 : Stampa e allestimento Ind. 2: Multimedia
8	Operatore degli impianti termoidraulici	
9	Operatore delle lavorazioni artistiche	
10	Operatore del legno	
11	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto	
12	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	Ind. 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo Ind. 2: Riparazioni di carrozzeria
13	Operatore meccanico	
14	Operatore del benessere	Ind. 1 : Acconciatura Ind. 2: Estetica
15	Operatore della ristorazione	Ind. 1 : Preparazione pasti Ind. 2: Servizi sala e bar
16	Operatore ai servizi di promozione e accoglienza	Ind. 1 : Strutture ricettive Ind. 2: Servizi del turismo
17	Operatore amministrativo segretariale	
18	Operatore ai servizi di vendita	
19	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	
20	Operatore della trasformazione agroalimentare	
21	Operatore agricolo	Ind. 1 : Allevamenti animali Ind. 2: Coltivazioni arboree, erbacee e orto floricolore Ind. 3: Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente
22	Operatore del mare e delle acque interne	

Attestazioni intermedie

In merito alle attestazione intermedie, nei percorsi leFP possono essere rilasciate le seguenti attestazioni:

- ❖ Attestazione intermedia delle competenze (per le competenze tecnico professionali e di base relative esclusivamente al triennio);
- ❖ Certificazione delle competenze di base dell'Obbligo d'istruzione (biennio) ai sensi del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 (su questa attestazione si rimanda alla normativa nazionale di riferimento).

Si specifica che, in coerenza a quanto disposto dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 27 Luglio 2011, è previsto, in caso di interruzione di percorso, il rilascio di una *"attestazione intermedia delle competenze"* acquisita dagli allievi, così come approvata nel modello di *"attestato di competenze"* previsto nell'Accordo. Tale attestazione riporta le competenze acquisite dall'allievo sino al momento dell'interruzione del percorso.

Le competenze di base del terzo anno sono quelle indicate nell'Accordo del 20 luglio 2011 riferite a: competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnologica; competenza storico, socio-
economica. Tali competenze tengono conto delle competenze chiave del cittadino e di quelle riferite agli



assi culturali dell'obbligo d'istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n.139 del 2007 e ne rappresentano un ulteriore sviluppo.

Ammissione degli allievi agli esami finali

Il giudizio di ammissione agli esami esplicita il livello di padronanza complessiva maturato dall'allievo durante tutto il percorso triennale. Tale giudizio rappresenta l'esito di un processo mirato ad una valutazione complessiva dello studente, basata sia sui risultati delle singole verifiche, sia su possibili apporti significativi di tutte le aree.

Questa valutazione non si limita ai risultati delle prove dell'ultimo anno, ma considera quanto l'allievo ha acquisito frequentando l'intero percorso triennale e quanto è stato rilevato durante l'esperienza di stage/attività di laboratorio. Pertanto non deve avvenire in modo parcellizzato o per semplice sommatoria dei risultati riportati da ciascun formatore, ma in maniera globale. Alla determinazione certificativa del valore/livello concorrono tutti i formatori, relativamente alle diverse aree formative o ambiti di insegnamento con la definizione del giudizio di almeno "sufficiente" per l'ammissione all'esame di qualifica. Allo scrutinio di ammissione partecipa il Consiglio di classe del terzo anno (Collegio dei docenti per gli organismi di formazione accreditati), che fa proprie le risultanze annuali dei verbali di ammissione alla classe successiva predisposti dai consigli di classe/collegi dei docenti nei due anni precedenti.

L'ammissione alla qualifica è espressa con un voto in centesimi composto dalla seguente media ponderata:

- 60% percorso di qualifica (20% per singolo anno scolastico)
- 40% valutazione dello stage o delle materie pratiche o delle attività di laboratorio.

Eventuali prove di ammissione sono rimesse all'autonomia didattica di ciascuna istituzione scolastica/formativa. Se effettuate, per l'ammissione la media ponderata sarà così calcolata:

- 60% percorso di qualifica (20% per singolo anno scolastico)
- 20% valutazione dello stage o delle materie pratiche o delle attività di laboratorio di ciascuno dei tre anni scolastici
- 20% prove di ammissione.

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano concluso il percorso con la frequenza di almeno il **75% della durata complessiva del percorso triennale** (tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi) ovvero, per gli istituti professionali, come regolata dal DPR 22/6/2009 n.122, art.14, co.7 "Regolamento sulla valutazione" che prevede: *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".*

Il giudizio espresso sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali potrà tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea.

Agli esami possono essere ammessi anche allievi (esterni/privatisti) che hanno frequentato analogo percorso triennale nell'anno precedente o negli anni precedenti, studenti a cui mancano periodi di anno scolastico/formativo o allievi che si sono ritirati e si presentano agli esami come "privatisti". Gli istituti professionali possono seguire le procedure già utilizzate per l'ammissione dei privatisti. Gli stessi allievi

saranno valutati ed ammessi agli esami, dal Consiglio di classe/Istituto/Collegio dei docenti. Gli esiti della valutazione saranno annotati nell'apposito verbale che dovrà essere presentato al Presidente della Commissione d'esame prima dell'avvio dei lavori.

Costituzione e Composizione della Commissione

La Commissione dell'esame conclusivo dei percorsi di IeFP per il conseguimento dell'attestato di Qualifica Professionale viene nominata su esplicita richiesta da parte del soggetto attuatore/Istituto scolastico formulata secondo la *"Richiesta Costituzione Commissione Esami"*, almeno 30 giorni (trenta) prima della chiusura delle attività formative. Per gli Istituti Professionali è comunque possibile che la/e Commissione/i d'esame venga/no nominata/e dagli stessi Istituti.

In tal caso i nominativi del Presidente e dei membri delle commissioni dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Formazione Professionale, unitamente al calendario delle date delle sessioni degli esami ed ai nominativi di tutti gli allievi ammessi.

Relativamente agli istituti professionali, le sessioni d'esame potranno avere inizio a partire dalla metà del mese di maggio e dovranno concludersi entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

La Commissione è nominata per ciascun soggetto attuatore/Istituto scolastico sede d'esame ed è composta:

1. da una componente esterna comune:

- un Presidente (*funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, ovvero docente o ricercatore universitario, ovvero preside, ovvero vicario con delega scritta del preside*)
- un membro designato dalla Pubblica Istruzione (*che può essere un docente dello stesso istituto, ma di altro corso o di un altro istituto*)
- un membro designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- un membro delle Organizzazioni sindacali

2. da una componente esterna di indirizzo:

- un membro designato dalle Associazioni di categoria

3. da una componente interna per ciascun gruppo di max. 2 classi (50 alunni):

- tre membri designati dal soggetto attuatore/Istituto scolastico tra i docenti formatori del percorso (*preferibilmente materia di indirizzo, docente tecnico pratico di riferimento*)

La presenza giornaliera dei membri della Commissione dovrà essere apposta sulla *"Scheda di presenza dei membri della Commissione"*, predisposta dal soggetto attuatore/istituto e controfirmata dal presidente della commissione che si assume la responsabilità circa la validità delle presenze riportate sul modello.

Documentazione di riferimento

Ai fini dell'espletamento delle operazioni d'esame, l'équipe dei docenti formatori/direttore del corso/preside dell'Istituto, predispone e mette a disposizione della Commissione:

- a) documentazione relativa alla frequenza: il calcolo delle assenze e delle presenze del triennio potrà essere verificato ed accertato dai registri di presenza del triennio (anche on line) o dalle pagelle delle annualità precedenti;
- b) documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso;
- c) verbale di ammissione agli esami degli allievi con giudizio *"sufficiente"* e conteggio complessivo delle ore di presenza e di assenza per ogni allievo ammesso agli esami.

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto gli esiti di apprendimento e che abbiano concluso il percorso con la frequenza di almeno il **75% della durata complessiva del percorso triennale (tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi)** ovvero, per gli istituti professionali composto regolata dal DPR 22/6/2009 n.122, art.14, co.7.



Gli organismi formativi accreditati dalla Regione Puglia potranno ammettere agli esami quegli allievi che per malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, altri gravi e documentati motivi, non avessero raggiunto tale monte ore di presenza, previa frequenza di appositi moduli di recupero organizzati entro il termine dell'attività formativa, al fine di consentire all'allievo di raggiungere il numero minimo delle ore di presenza.

Compiti del Presidente

Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento dell'esame in base alle indicazioni procedurali regionali di riferimento; in particolare deve:

- verificare la sussistenza del numero dei componenti della Commissione, con l'eventualità di sostituire il componente designato, qualora assente, con altro dello stesso organismo o istituzione e costituire la Commissione;
- organizzare e gestire la riunione preliminare di cui al successivo punto;
- presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d'esame;
- verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione del verbale finale;
- predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica dei risultati;
- restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive nei casi di cui al successivo punto.

Il Presidente della Commissione, prima dell'inizio delle prove, unitamente ai Commissari, verifica l'identità degli esaminandi controllando l'esibizione di un documento di identità da parte degli allievi.

Insediamento e compiti della Commissione

Il Presidente della Commissione, all'atto di insediamento, in riunione preliminare, procede alla verifica della documentazione relativa alla designazione e all'identità dei componenti della Commissione nonché della completezza e congruità della documentazione prodotta dal gruppo dei formatori o dal coordinatore/direttore/preside del percorso formativo triennale. In caso di incompatibilità o irregolarità, il Presidente adotta i necessari provvedimenti, compresa la riconvocazione della Commissione o la sospensione della sessione d'esame e consequenziale relativa comunicazione all'Ufficio competente regionale. La Commissione, validamente costituita, procede quindi a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
- b) esaminare il/i registri;
- c) esaminare il documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso;
- d) prendere visione del modello delle ore complessive di presenza e conteggiare le complessive ore di presenza e di assenza per ogni allievo ammesso agli esami con giudizio "sufficiente".

Sessione d'esame

Le prove di accertamento finale si svolgono in un'unica sessione. La sessione è un periodo temporale all'interno del quale la Commissione svolge la propria attività.

In casi documentati e certificati di malattia o di impedimento del candidato (di particolare gravità), il Presidente della Commissione, in accordo con il Legale Rappresentante del soggetto attuatore/Preside dell'Istituto (o loro delegati) ha facoltà di riconvocare, in seconda sessione, la medesima Commissione per lo svolgimento delle prove, dandone comunicazione all'Ufficio Regionale competente.

L'esame, per ragione di costi, può essere contenuto nella durata.

I candidati che abbiano già svolto, in altre sessioni d'esame, una parte delle prove non devono ripetere l'intero esame. La Commissione deve acquisire i risultati precedentemente ottenuti verbalizzando tutti



nel riquadro OSSERVAZIONI del verbale. Il soggetto attuatore/l'istituto deve provvedere a richiedere con il dovuto anticipo tale nomina e fornire all'allievo il supporto necessario per metterlo in condizioni di poter svolgere correttamente l'esame.

Prove d'esame

La prova d'esame, di norma, ha una durata di 3 giorni e si struttura su 3 prove: prova scritta, prova pratica e colloquio finale orale.

Il Collegio dei docenti/Consiglio di classe/Consiglio di Istituto predisporrà tre buste contenenti ciascuna una prova scritta sulle competenze di base e tre buste contenenti ciascuna una prova pratica tra cui verranno sorteggiate le prove da sottoporre agli allievi per l'esame finale.

La prova scritta sulle competenze di base sarà un questionario inerente la figura professionale oggetto della qualifica e deve avere una durata massima di quattro ore. L'allievo che abbia terminato la prova può allontanarsi solo dopo le prime due ore.

La prova pratica sarà una prova da svolgere, possibilmente in laboratorio, composta da compiti correlati tra di loro e collegati alla realizzazione dei processi di lavoro/attività attinenti la figura di riferimento; la stessa deve permettere la valutazione di competenze previste dallo standard nazionale e caratterizzanti la qualifica in uscita.

La prova pratica può altresì essere strutturata come test o come caso o problema da risolvere con riferimento alle discipline di indirizzo (riferimenti pluridisciplinari) e deve avere una durata massima di sei ore. L'allievo che abbia terminato la prova può allontanarsi solo dopo le prime due ore.

Il colloquio individuale è finalizzato a valutare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea, anche alla luce dell'esperienza di stage in azienda/attività di laboratorio e delle prospettive per l'inserimento lavorativo e/o per la prosecuzione degli studi. Può essere predisposta, da ciascuna allievo, una tesina o un project work da discutere durante la prova orale.

Il voto finale è valutato in centesimi.

Ognuna delle 3 prove incide con il seguente peso specifico sul punteggio complessivo dell'esame:

1. prova scritta (delle competenze di base): punteggio massimo attribuibile 30/100;
2. prova pratica: punteggio massimo attribuibile 60/100;
3. colloquio: punteggio massimo attribuibile 10/100.

Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità è di 60/100.

L'esito della valutazione finale è espresso, sul verbale, nella seguente forma:

"IDONEO" o "NON IDONEO".

Il colloquio deve essere effettuato con la supervisione del Presidente e deve avvenire successivamente alla valutazione e alla relativa determinazione formale del punteggio della prova scritta e della prova pratica.

Le ore di durata degli esami non fanno parte del monte ore dell'azione formativa.

Agli allievi dei soggetti attuatori accreditati per il Diritto/Dovere devono comunque essere riconosciute le eventuali spese di viaggio.

Prove d'esame e valutazione degli allievi diversamente abili

Al fine di realizzare il diritto all'istruzione e alla crescita educativa di tutti gli studenti, riconoscendo e valorizzando le diversità, per gli studenti diversamente abili possono essere utilizzati due percorsi didattici e due modalità valutative (art. 17 c.2 legge 104/92):

1. una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento, con conseguente valutazione paritaria, attraverso prove equipollenti e criteri di valutazione identici a quelli definiti per tutti gli altri studenti (**percorso comune**)

2. una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento bensì a quelli individualizzati definiti nel Piano Educativo Individualizzato con una valutazione differenziata, attraverso modalità di verifica e criteri di valutazione definiti nello stesso PEI **(percorso speciale)**

In entrambi i percorsi la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance.

1. **Percorso comune:** per questi alunni il Consiglio di Classe, nel rispetto delle diverse capacità ed esigenze (art. 16 e 17 L. 104/92) può definire nei Piani Educativi Individualizzati

- una sistematica semplificazione dei contenuti essenziali delle discipline;
- la predisposizione di prove equipollenti sia per le verifiche in itinere sia per le prove da svolgere in sede d'esame;
- la concessione di tempi aggiuntivi;
- la presenza di assistenti all'autonomia e alla comunicazione;

PROVE EQUIPOLLENTI (art.16 -17 - 20 L. 104/1992, DPR 323/1998 art. 6, art 318 D. Lgs.vo 297/1994): si tratta di prove rese accessibili alle potenzialità dell'alunno ma comunque utili ad accettare e verificare che il candidato abbia raggiunto, pur nella diversità dei percorsi, le conoscenze, competenze e capacità necessarie per il conseguimento dell'Attestato di qualifica. Esse sono definite sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe contenute nel PEI/Collegio dei docenti e possono consistere in:

- utilizzo di mezzi tecnici differenti, consistenti in ausili di diversa tipologia (es. computer, audiotesti, ingranditori, dettatura ad alta voce ecc), normalmente adottati durante il percorso formativo. Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri alunni, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
- utilizzo di modalità differenti (es. trasformazione della traccia in domande strutturate, adattamento del colloquio orale ecc);
- contenuti culturali, tecnici o professionali differenti, che tengano conto del percorso effettivamente svolto, purché equipollenti, ossia tali da verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio dell'Attestato di qualifica

Per quanto riguarda il colloquio orale, esso può essere sostenuto con utilizzo di qualunque strumentazione o tecnologia o attraverso un mediatore della comunicazione (ad es. interprete LIS) ovvero sostituito con prove scritte, test o prove pratiche.

Per la predisposizione delle prove e il loro svolgimento la Commissione può avvalersi di personale esperto (se necessario, del docente specializzato e/o dell'assistente specialistico che ha seguito l'alunno durante il percorso). In ogni caso, si tiene conto delle indicazioni contenute nel PEI, al fine di garantire all'allievo la possibilità di lavorare e di sostenere l'esame nelle migliori condizioni psicofisiche.

ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE: Se indicato nel PEI, può essere disposta assistenza all'allievo, anche durante l'esame, attraverso personale esperto, per:

- favorire l'autonomia personale
- sostenere la concreta attuazione delle prove
- mediare la comunicazione

2. **Percorso speciale:** La Commissione d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti/Consiglio di Classe nel PEI, predispone, anche con l'ausilio di personale esperto, prove differenziate omogenee al percorso svolto e finalizzate all'accertamento delle competenze e abilità effettivamente acquisite.

Per lo svolgimento dell'esame si terrà conto di quanto previsto nel PEI, con l'ausilio, se necessario, di personale esperto e/o di assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: allo studente che ha seguito un percorso speciale, con una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura

riferimento ed ha sostenuto un esame con prove riferite al PEI viene rilasciato il solo attestato di frequenza di cui all'art.20 c.4 della legge 104/1992. Tale attestato è integrato con una certificazione di credito formativo per fornire informazioni:

- allo studente e alla famiglia sulle competenze effettivamente acquisite
- alla scuola per proseguire il percorso scolastico
- ai Centri Territoriali per l'Impiego per percorsi di collocamento mirato
- a datori di lavoro per fornire indicazioni utili all'inserimento occupazionale.

Correzione degli elaborati e scrutinio finale

Secondo la tempistica e le modalità operative stabilite in sede di riunione preliminare, la Commissione si riunisce per la correzione degli elaborati. Il Presidente è garante del rispetto e dell'applicazione dei criteri di correzione. Al termine della correzione di ogni singolo elaborato viene immediatamente e formalmente attribuito il relativo punteggio.

Al termine delle operazioni di correzione degli elaborati e di svolgimento dei colloqui orali, la Commissione si riunisce per lo scrutinio finale e l'espletamento degli adempimenti finali d'esame.

Il peso da assegnare alle singole prove è espresso in percentuale ed è stabilito dalla Commissione, tenendo conto della tipologia e del progetto didattico. Il punteggio complessivo delle prove d'esame è dato dalla somma dei risultati ponderati delle singole prove.

Contestualmente viene effettuata la valutazione finale dell'allievo che deve essere la risultante delle sottoelencate componenti:

- 1) 60% valutazione dell'esame;
- 2) 20% valutazione dell'allievo nel triennio formativo (riscontrabile anche dalla valutazione espressa dal Collegio dei docenti/Consiglio di classe nell'ammissione agli esami finali);
- 3) 20% valutazione dell'allievo durante lo stage/attività di laboratorio.

Verbalizzazione e Pubblicazione dei risultati

Contestualmente allo svolgimento delle diverse operazioni d'esame, la Commissione procede alla compilazione del "*Verbale d'esame*".

Per gli allievi che non si presentano alle prove d'esame, occorre indicare sul verbale "ASSENTE".

Il verbale viene firmato da tutti i membri della Commissione; dopo attenta lettura dei contenuti e barratura di tutti gli eventuali spazi bianchi residui e sottoscrizione di tutte le sue pagine, esso viene validato mediante firma dal Presidente e dal Direttore del corso/Legale Rappresentante del soggetto attuatore/Preside dell'istituto (o suo delegato).

Contestualmente al verbale d'esame dovrà essere compilato la "*Scheda Riassuntiva delle operazioni d'esame*".

Dovranno essere compilati n. 3 verbali in originale. La loro destinazione è la seguente:

- n. 1 copia al Presidente al termine delle operazioni di scrutinio per l'inoltro all'Ufficio regionale competente;
- n. 1 copia da allegare agli attestati all'atto della presentazione agli uffici regionali per le opportune verifiche, unitamente a 2 copie del "*Verbale d'esame*";
- n. 1 copia trattenuta dalla sede operativa da conservare agli atti per un tempo non inferiore a 5 anni.

Al termine dei lavori della Commissione i giudizi espressi e la votazione finale dovranno essere pubblicati all'Albo delle comunicazioni delle Istituzioni Formative e degli Istituti scolastici.

Attestato di qualifica

L'attestato di qualifica è rilasciato dalla Regione Puglia - Servizio Formazione Professionale, sulla base della seguente procedura:

- entro 15 gg dall'espletamento delle prove d'esame, il soggetto attuatore/istituto scolastico inoltra al competente ufficio regionale gli attestati di qualifica compilati secondo il modello "*Attestato Qualifica Professionale*", unitamente al verbale degli esami e a due copie dell'*"Elenco attestati di Qualifica Professionale"*;
- il competente ufficio regionale, sulla scorta della documentazione in proprio possesso, accertata la regolarità formale delle operazioni, procede al rilascio degli attestati, firmati dal Dirigente dell'Ufficio competente; entro i 30 gg successivi, il soggetto attuatore/istituto scolastico dovrà provvedere al ritiro degli attestati firmati e alla successiva consegna degli stessi agli allievi.

Rilascio degli Attestati di competenza

Agli allievi potrà essere rilasciato l' "*Attestato di Competenza*".

Tale attestazione, come già evidenziato al paragrafo "*Attestazioni intermedie*", può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche).

Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza è possibile rilasciare una dichiarazione degli elementi comunque acquisiti.

Trattamento economico dei componenti della Commissione d'esame

A tutti i componenti delle commissioni d'esame spetta un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura prevista dalla vigente normativa regionale (DGR 986 del 26/06/2007, pubblicata sul BURP n. 110 del 01/08/2007 "Gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni d'esame previste dall'art. 29 della L.R. 15/02")

Nelle Commissioni nominate dalla Regione ai sensi dell'art. 29 - lettera a — L.R. 15/2002, il gettone di presenza, da corrispondere al funzionario regionale - presidente di commissione -, viene versato dal soggetto attuatore, direttamente in conto entrate nelle casse regionali su apposito e specifico fondo dedicato alla formazione professionale "... da gestirsi da parte del Consiglio del personale" (art.78 - comma 8 - L.R. 18/74).

Ai componenti delle commissioni, che non usufruiscono di alcun trattamento di missione a carico delle proprie amministrazioni di appartenenza e che non risiedono nella località di svolgimento degli esami, spetta anche il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

Eventuale partecipazione ad altre commissioni esaminatrici nella stessa giornata non dà diritto alla liquidazione di altro gettone.

Le spese per indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sono a carico del soggetto attuatore/istituto e sono ammesse a finanziamento nei limiti dell'importo previsto ed autorizzato per ciascun corso.

Tali spese dovranno essere pagate ai componenti della commissione possibilmente al termine dell'ultima seduta d'esame predisponendo l'apposito modello di liquidazione ("**Trattamento economico componenti Commissione esami**").

**LOGO ISTITUZIONE FORMATTIVA/ISTITUZIONE SCOLASTICA****RICHIESTA COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMI****SOGGETTO ATTUATORE/ISTITUTO SCOLASTICO:**

SEDE: _____ Via _____ Tel _____

REFERENTE: (1) _____ Tel: _____ e-mail: _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL CORSO

Denominazione qualifica: _____

Requisito di accesso richiesto _____

Sede corsuale: _____ - Via _____ - Tel. _____

Ore complessive del corso: _____ Ore svolte: _____ Ore da svolgere: _____

Data inizio corso: _____ Data di ultimazione prevista: _____

Estremi approvazione progetto con la qualifica richiesta: _____ Data _____

Numero allievi inizio corso: _____ Numero allievi fine corso: _____

DATE PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME:GG. _____ Mese _____ Anno _____
(non inferiore a 30 gg. dalla data di invio della richiesta)

DOCENTI DEL CORSO DESIGNATI PER L'ESAME

1. _____
 2. _____
 3. _____

(1) Indicare il nominativo della persona incaricata, a livello organizzativo della gestione degli esami.

CONTENUTO DEL CORSO (Materie)

TOTALE DURATA DEL CORSO (ore)

TIROCINIO PRATICO

1. DURATA (in ore) _____ Nome dell'organizzazione/Azienda _____

Sede _____

2. DURATA (in ore) _____ Nome dell'organizzazione/Azienda _____

Sede _____

ALTRÉ ESPERIENZE PRATICHE

1 DURATA (in ore) _____ Sede _____

Modalità

2 DURATA (in ore) _____ Sede_____

Modalità _____

PROFILO PROFESSIONALE DELLA QUALIFICA

FIRMA

***SCHEDA DI PRESENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE******Giorno***

RAPPRESENTANTE Ministero Pubblica Istruzione

RAPPRESENTANTE Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale

RAPPRESENTANTE Associazioni datoriali di categoria

RAPPRESENTANTE Organizzazioni Sindacali

Docente

Docente

Docente

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



REGIONE PUGLIA

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

=====

VERBALE DEGLI ESAMI

Agenzia Formativa/Istituto _____

Anno _____

Determinazione Dirigenziale
n. _____

del corso per " _____ " Cod - _____

Iniziato in data _____ durata del Corso/ore previste _____.Ore effettuate _____

Terminato il _____

esami svolti nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____

presso la Sede Formativa di _____ via _____

COMMISSIONE ESAMINATRICE

		IN RAPPRESENTANZA
PRESIDENTE		REGIONE PUGLIA ovvero.....
MEMBRI		Ministero Pubblica Istruzione
		Ministero Lavoro e PS
		Associazioni datoriali di categoria
		Organizzazioni Sindacali
		Docente
		Docente
		Docente

Prova teorica _____

Prova pratica _____



COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ASSENZA IN ORE	PROVA SCRITTA	PROVA PRATICA	PROVA Orale	Punteggio ponderato	Punteggio ponderato	Punteggio finale / 100	Esame	Andamento ponderato	Punteggio ponderato	Stag / Attività laboratoriale	Punteggio ponderato	Punteggio finale
N.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	



Risultati degli esami

N. iscritti al corso Ammessi agli esami Esaminati Idonei Non idonei

OSSERVAZIONI

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RAPPRESENTANTE

Spazio riservato agli Uffici della Regione

Inviati firmati n. _____ attestati dal n. _____ al n. _____ in data _____



REGIONE PUGLIA SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE				SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI D'ESAME. ESERC. 20 / ...			ENTE ATTUATORE/ISTITUTO: LOCALITA': _____			
DATA DELLE SEDUTE: _____ ESTREMI RICHIESTA DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME: ESTREMI ATTO DI NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE D'ESAME:							PARI A gg. N° : _____			
CORSI SOTTOPOSTI AD ESAMI							ACCERTAMENTI STATISTICI			
ATTO _____		N° N°	N° d'Ordine foglio N°	Tipo	QUALIFICA	ORE ESAMI	AMMESSI AGLI ESAMI	ESAMINATI	IDONEI NON IDONEI	ASSENTI
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E NUMERO DELLE PRESENZE EFFETTIVE										
ISTITUZIONI e/o ORGANISMI RAPPRESENTATI				NOMINATIVI		DATA DELLE EFFETTIVE PRESENZE		TOTALE gg.		
a)										
b)										
c)										
d)										
e)										
f)										
g)										
h)										
I)										
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE										



Logo Istituto

QUALIFICA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ai sensi del DLgs. N. 226/05

DENOMINAZIONE :

OPERATORE.....

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO / INDIRIZZO:

FIGURA:

INDIRIZZO: Solo dove è previsto

Area professionale:

Livello EQF: 3° Livello

Conferita a:

NOME

COGNOME

nato/a a

il

consegnata presso l' ISTITUTO PROFESSIONALE:

sede:

in data

Ultimo giorno di esame

numero: (registrazione interna all'istituto)

IL Dirigente Scolastico
dell' Istituto Professionale

nome e cognome

La DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Qualità ed Innovazione
del Sistema Formativo Regionale
dott.ssa Claudia CLAUDI

Firma
IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice

nome e cognome

ZONE P

ALLEGATO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALEnumero: registrazione interna all'istitutoDGR n.....del – Percorso Triennale di IeFP in regime di sussidiarietà in accordo tra Regione Puglia
e Ufficio Scolastico Regionale**A - PROFILO REGIONALE (non compilare)**

Denominazione: =====

Referenziazioni:

=====

Descrizione sintetica: =====

B - FIGURA / INDIRIZZO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Denominazione:

FIGURA:

INDIRIZZO: : Solo dove è previsto

Referenziazioni:

Attività economica (ATECO/ISTAT 2007)	Nomenclatura Unità professionali (NUP/ISTAT 2007)

Descrizione sintetica:

FIGURA: riportare la descrizione sintetica della figura nazionale di riferimento

INDIRIZZO: riportare la breve descrizione sintetica dell'indirizzo Solo dove è previsto

C - COMPETENZE ACQUISITE

COMPETENZE	
Standard formativo nazionale	Profilo Regionale
<ul style="list-style-type: none"> - Competenze di base - Competenze tecnico professionali comuni - Competenze tecnico professionali specifiche 	(non compilare)

D - ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO

Tipo di esperienza	Durata in ore	Denominazione del soggetto ospitante	Sede/contesto di svolgimento
Visite aziendali			
Stage / Tirocinio/Attività di laboratorio			
Apprendistato	==		
(Altro)	==		

E - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

=====

QUANTO INDICATO NEL PRESENTE ATTO E' RISPONDENTE AL VERO

.....li..... (data ultimo giorno di esame)

IL RESPONSABILE DEL CORSO

nome e cognome



REGIONE
PUGLIA

Logo Organismo Formativo

QUALIFICA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ai sensi del DLgs. N. 226/05

DENOMINAZIONE :

OPERATORE.....

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO / INDIRIZZO:

FIGURA:

INDIRIZZO: Solo dove è previsto

Area professionale:

Livello EQF: 3° Livello

Conferita a:

NOME

COGNOME

nato/a a

il

consegnata presso l' ISTITUZIONE FORMATIVA:

sede:

in data

numero: (registrazione interna all'organismo formativo)

Ultimo giorno di esame

IL Responsabile
dell' Organismo Formativo
Accreditato
nome cognome

La DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Qualità ed Innovazione
del Sistema Formativo Regionale
dott.ssa *Claudia CLAUDI*

IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice
nome cognome

ALLEGATO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALEnumero: registrazione interna all'ente

Avviso approvato con A.D. n. del..... pubblicato sul BURP n. del

Graduatoria approvata con A.D. n. del..... pubblicata sul BURP n. del

Codice Progetto

A - PROFILO REGIONALE (non compilare)

Denominazione: =====

Referenziazioni:

=====

Descrizione sintetica: =====

B - FIGURA / INDIRIZZO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Denominazione:

FIGURA:

INDIRIZZO: Solo dove è previsto

Referenziazioni:

Attività economica (ATECO/ISTAT 2007)	Nomenclatura Unità professionali (NUP/ISTAT 2007)

Descrizione sintetica:

FIGURA: riportare la descrizione sintetica della figura nazionale di riferimento

INDIRIZZO: riportare la breve descrizione sintetica dell'indirizzo Solo dove è previsto

C - COMPETENZE ACQUISITE

COMPETENZE	
Standard formativo nazionale	Profilo Regionale
<ul style="list-style-type: none"> - Competenze di base - Competenze tecnico professionali comuni - Competenze tecnico professionali specifiche 	(non compilare)

D - ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO

Tipo di esperienza	Durata in ore	Denominazione del soggetto ospitante	Sede/contesto di svolgimento
Visite aziendali			
Stage			
(Altro)			

E - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

=====

QUANTO INDICATO NEL PRESENTE ATTO E' RISPONDENTE AL VERO

.....li..... (data ultimo giorno di esame)

IL RESPONSABILE DEL CORSO

Nome cognome

ELENCO DEGLI ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

SOGGETTO ATTUATORE / ISTITUTO : _____

SEDE OPERATIVA¹: _____

Via _____



1 Sede dove è stato svolto il Corso.



REGIONE
PUGLIA

LOGO ISTITUTO/ORGANISMO ACCREDITATO

ATTESTATO DI FREQUENZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ai sensi del **DLgs. n. 226/05**

DENOMINAZIONE:

OPERATORE.....

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO/INDIRIZZO:

FIGURA:

INDIRIZZO: Solo dove è prevista

Area professionale:

conferito a:

NOME: **COGNOME:**

nato a: **il**

conseguito presso l'ISTITUTO PROFESSIONALE:

sede:-----

in data:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell'Istituto Professionale

(nome cognome)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Qualità ed Innovazione
del sistema formativo regionale
dott.ssa Claudia CLAUDI

IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice

(nome cognome)



REGIONE
PUGLIA

LOGO ISTITUTO/ORGANISMO ACCREDITATO

ATTESTATO di FREQUENZA PROFESSIONALE DELLE COMPETENZE

(rilasciato ai sensi dell'OM n.90/2001, art.15) ovvero (rilasciato ai sensi del D.Lgs 226/2005)

numero:

DGR n. del – Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale, in regime di sussidiarietà in accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/IL LEGALE RAPPRESENTANTE

certifica che

L'alunno

nato a prov. il

ha frequentato la classe

dell'istituto/organismo formativo della qualifica
triennale (indirizzo)

1) ha svolto le seguenti attività curricolari

..... per ore (previste dal PEI)



REGIONE
PUGLIA

LOGO ISTITUTO/ORGANISMO ACCREDITATO

2) ha svolto le seguenti attività di laboratorio, aula speciale, ecc.

.....per ore (previste dal PEI)

3) ha svolto le seguenti esperienze di apprendimento in ambito lavorativo

4) ha sostenuto le seguenti prove d'esame riportando la votazione indicata

prima prova (scritta): punti /100(centesimi)

seconda prova (pratica): punti /100 (centesimi)

colloquio /100 (.....)

voto di ammissione: punti /100 (centesimi)

votazione finale: punti /100 (centesimi)

5) a conclusione del percorso formativo, ha dimostrato di possedere le seguenti conoscenze, competenze e capacità:

Conoscenze

.....
.....
.....

Capacità

..... se
..... se
..... se
..... se



REGIONE
PUGLIA

LOGO ISTITUTO/ORGANISMO ACCREDITATO

..... se

..... se

Competenze

..... se

Annotazioni integrative:

La presente attestazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 comma 4 dell'O.M. n. 90 del 21/05/2001/D.Lgs 226/2005 allo studente costituisce un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali e di percorsi di collocamento mirati presso i Centri Territoriali per l'Impiego.

Quanto indicato nel presente atto è rispondente al vero.

-----, ----- --

IL RESPONSABILE del Corso

(-----)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (*)

(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)(**)
CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE

acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

N°

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (*)**

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
(ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007,
n.139;

Visti gli atti di ufficio;

certifica

che l... studente/ssa

cognome nome

nato/a il/..../...., a Stato

iscritto/a presso questo Istituto nella classe sez.....(*****)

Indirizzo di studio (*****)

nell'anno scolastico

nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni,

ha acquisito

le competenze di base di seguito indicate.

(*) Nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) occorre affiancare al logo del MIUR anche quella della REGIONE di riferimento.

(**) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre sostituire "Istituzione scolastica" con "Struttura formativa accreditata".

(***) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre sostituire 'Il Dirigente Scolastico' con 'Il Direttore/Legale Rappresentante della Struttura formativa accreditata'. Per le istituzioni scolastiche paritarie, il certificato è rilasciato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.

(****) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre sostituire 'Istituto nella classe ... sezione ...' con "Struttura formativa accreditata".

(*****) Nel caso di percorsi di IeFP occorre sostituire 'indirizzo di studio' con 'percorso di qualifica o diploma professionale'.

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI ⁽²⁾	
Asse del linguaggi	LIVELLI
lingua italiana: <ul style="list-style-type: none"> padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 	
lingua straniera <ul style="list-style-type: none"> utilizzare la lingua ⁽³⁾ per i principali scopi comunicativi ed operativi 	
altri linguaggi <ul style="list-style-type: none"> utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario utilizzare e produrre testi multimediali 	
Asse matematico <ul style="list-style-type: none"> utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 	
Asse scientifico-tecnologico <ul style="list-style-type: none"> osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 	
Asse storico-sociale <ul style="list-style-type: none"> comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 	

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l'informazione).

Lì il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ⁽⁴⁾

.....
GIONE

(1) Il presente certificato ha validità nazionale.

(2) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse:

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "livello base non raggiunto", con l'indicazione della relativa motivazione

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata.

TRATTAMENTO ECONOMICO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI
LETTERA DI NOMINA

PROT. N.

BENEFICIARIO
NATO A IL
RESIDENTE A
INTERVENUTO IN QUALITA' DI PRESIDENTE COMMISSIONE D'ESAME
DESIGNATO DA

N. DI CODICE FISCALE

TABELLA DI LIQUIDAZIONE

1) GIORNATE DI PRESENZA

2) TOTALE LORDO € -RitenuteIRPEF 20% su € 0,00 € -TOTALE NETTO DA PAGARE € -

Andria

Responsabile sogg. attuatore/Istututo

PER QUIETANZA

di Euro _____

In fede

Andria

ANNOTAZIONI

SOGGETTO ATTUATORE/ISTUTUTO

SEDE DI



**TRATTAMENTO ECONOMICO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI
LETTERA DI NOMINA**

PROT. N.

BENEFICIARIO
NATO A **IL**
RESIDENTE A
INTERVENUTO IN QUALITA' DI **COMPONENTE COMMISSIONE D'ESAME**
DESIGNATO DA

N. DI CODICE FISCALE

TABELLA DI LIQUIDAZIONE

1) GIORNATE DI PRESENZA

2) TOTALE LORDO **€** -

Ritenute

IRPEF 20% su **€ 0,00** **€** -

TOTALE NETTO DA PAGARE **€** -

Andria

Responsabile sogg. attuatore/Istituto

PER QUIETANZA

di Euro _____

In fede

Andria

ANNOTAZIONI

SOGGETTO ATTUATORE/ISTITUTO

SEDE DI

